

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 1a cpv.4

⁴ Ogni azienda soggetta all'obbligo di etichettatura, indipendentemente dal fatto che abbia scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, pubblica il proprio mix del fornitore e la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai suoi consumatori finali al più tardi alla fine dell'anno civile seguente. La pubblicazione deve avvenire, in particolare, attraverso l'indirizzo Internet www.stromkennzeichnung.ch, gestito in comune da tutte le aziende soggette all'obbligo di etichettatura e liberamente accessibile.

Art. 10 cpv. 1

¹ Le esigenze in materia di efficienza energetica nonché di commercializzazione e cessione di impianti e apparecchi sono disciplinate nelle appendici 2.1–2.26.

Art. 11 cpv. 1

¹ Chi commercializza o cede impianti, veicoli e apparecchi che, conformemente all'articolo 7 capoverso 1, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica deve indicare il relativo consumo specifico di energia nonché altre caratteristiche conformemente alle appendici 2.1–3.10.

Art. 17 cpv. 6

⁶ Dai mezzi che sono a disposizione per la promozione delle energie rinnovabili, del recupero del calore residuo e della tecnica degli edifici in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 lettera b della legge del 23 dicembre 2011² sul CO₂ e che sono versati ai Cantoni sotto forma di contributi globali, il Cantone è indennizzato per l'esecuzione

RU 1999 207

¹ RS 730.01

² RS 641.71

con il 5 per cento forfettario dei contributi di promozione computabili a esso destinati e come quota della Confederazione.

Art. 22b Informazione del pubblico in merito all'appendice 3.6

¹ L'UFE valuta ogni anno i dati sul consumo di energia e sulle emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi immatricolati nel corso dell'anno precedente e informa la popolazione al riguardo. Può delegare tali compiti a terzi.

² L'Ufficio federale delle strade mette a disposizione i dati necessari a tal fine.

³ L'UFE compila banche dati ed elenchi che contemplano le indicazioni di cui all'appendice 3.6 numero 3.8.1 lettere f–h per tutte le automobili nuove commercializzate o cedute. In particolare stila graduatorie secondo i criteri del consumo di energia e delle emissioni di CO₂. Gli elenchi sono compilati secondo l'allegato II della direttiva 1999/94/CE³. Può delegare tali compiti a terzi.

⁴ L'UFE mette a disposizione su Internet le informazioni dalle banche dati e dagli elenchi secondo il capoverso 3 e le aggiorna periodicamente.

Art. 28 lett. b e h

È punito secondo l'articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- b. in caso di commercializzazione o cessione di veicoli, impianti o apparecchi non indica o indica in modo incompleto o falso il consumo specifico di energia o le altre caratteristiche di cui alle appendici 2.1–3.10 (art. 11);
- h. utilizza etichette, contrassegni, simboli o diciture che possono essere confusi con l'etichettatura di cui alle appendici 2.1–3.10 (art. 11).

Art. 28a Modifica e disposizioni di esecuzione delle appendici

¹ Il DATEC può adeguare le appendici 1.1–1.6 all'evoluzione della tecnica e dell'economia.

² Il DATEC emana inoltre le seguenti disposizioni in merito all'appendice 3.6:

- a. stabilisce le categorie di efficienza energetica A–G dell'etichetta Energia sulla base dei tipi di veicoli attuali;
- b. determina la media dei valori delle emissioni di CO₂ sulla base dei veicoli nuovi immatricolati e la quota di biocarburanti;
- c. stabilisce i fattori per il calcolo dell'equivalente benzina e dell'equivalente benzina per l'energia primaria e delle emissioni di CO₂ derivanti dalla pro-

³ Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove, GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16; modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.

duzione di carburanti e di elettricità e a tal fine considera le nuove conoscenze scientifiche e tecniche come pure lo sviluppo a livello internazionale;

- d. determina i parametri necessari per il calcolo del coefficiente di valutazione di cui all'appendice 3.6 numero 7.

³ Il DATEC adegua le disposizioni di cui al capoverso 2 ogni anno. Gli adeguamenti sono resi noti entro il 31 luglio dell'anno in corso ed entrano in vigore al 1° gennaio dell'anno successivo.

II

¹ Le appendici 1.7, 2.1–2.5, 2.7–2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.18, 2.20, 2.21, 3.3^{bis}, 3.6 e 3.9 sono modificate secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza sono aggiunte le appendici 2.23–2.26 secondo la versione qui annessa.

³ L'appendice 3.11 è abrogata.

III

L'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico è modificata come segue:

Art. 20a cpv. 1 lett. a e cpv. 1^{bis}

¹ La prova di conformità di un impianto a combustione comprende:

- a. un rapporto d'esame di un organismo secondo l'articolo 18 LOTC⁴, dal quale emerga che il prototipo soddisfa le esigenze di cui all'appendice 4;

^{1bis} La prova della conformità può essere svolta anche secondo la procedura di cui all'appendice 2.1 numero 4 o di cui all'appendice 2.25 numero 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998⁵ sull'energia (OEn).

Appendice 4 numero 22

Abrogato.

IV

¹ La presente ordinanza, eccettuato il capoverso 2, entra in vigore il 1° agosto 2016.

² L'articolo 17 capoverso 6 e l'appendice 3.6 entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

⁴ RS 946.51

⁵ RS 730.01

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina
Casanova

Indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche*N. 3.1 lett. e*

- 3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente necessari per l'esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi correlati alle seguenti misure:
- e. dotazione di acqua necessaria per l'esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale.

N. 3.2

- 3.2 Non sono computabili segnatamente:
- a. le imposte;
 - b. i costi di manutenzione degli impianti;
 - c. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al detentore della centrale idroelettrica;
 - d. i costi ricorrenti, purché siano trascorsi 40 anni e oltre dall'attuazione delle misure.

Appendice 2.1

(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. e)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell'acqua calda e accumulatori di calore**1 Campo d'applicazione**

- 1.1 La presente appendice si applica agli scaldacqua aventi una potenza termica ≤ 400 kW e ai serbatoi di accumulo dell'acqua calda e agli accumulatori di calore aventi un volume di serbatoio ≤ 2000 litri.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 capoverso 2 del regolamento (UE) n. 814/2013⁶.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli scaldacqua ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II numero 1.1 lettera a e numeri 1.2–1.4 del regolamento (UE) n. 814/2013⁷.
- 2.2 Dal 26 settembre 2017 gli scaldacqua ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II numeri 1.1 lettera b e 1.2–1.4 del regolamento (UE) n. 814/2013⁸.
- 2.3 Dal 26 settembre 2018 gli scaldacqua ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II numeri 1.1 lettera c, 1.2–1.4 e 1.5.
- 2.4 I serbatoi di accumulo dell'acqua calda e gli accumulatori di calore ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze per la dispersione massima dei serbatoi per l'acqua calda della classe B di cui all'allegato II numero 2 del regolamento delegato (UE) n. 812/2013⁹.

⁶ Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162.

⁷ Vedi nota al n. 1.2.

⁸ Vedi nota al n. 1.2.

⁹ Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

3. Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi di cui al numero 1.1 sono misurati secondo gli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 814/2013¹⁰.

4 Dichiarazione di conformità

- 4.1 Per la dichiarazione di conformità si applica la procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE¹¹. Vi è la possibilità di scegliere tra il sistema di controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV della direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della direttiva.
- 4.2 La dichiarazione di conformità deve contenere le seguenti indicazioni:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
 - descrizione dell'apparecchio;
 - dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
 - nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità, nonché le informazioni di cui all'allegato II numeri 1.6 e 2.2 del regolamento (UE) n. 814/2013¹²;
- le istruzioni per l'uso;
- i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente agli allegati III e IV del regolamento (UE) n. 814/2013;
- i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

¹⁰ Vedi nota al n. 1.2.

¹¹ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10; modificata da ultimo dalla direttiva n. 2012/27/UE, GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1.

¹² Vedi nota al n. 1.2.

6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati II–VIII del regolamento delegato (UE) n. 812/2013¹³. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

Chiunque commercializza o cede scaldacqua deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sulla documentazione fornita con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita in Internet devono essere conformi all'allegato X del regolamento delegato (UE) n. 812/2013¹⁴.

7 Disposizione transitoria della modifica del...

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

¹³ Vedi nota al n. 2.3.

¹⁴ Vedi nota al n. 2.3.

Appendice 2.2
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di frigoriferi e congelatori elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

N. 1.2 lett. e

- 1.2 Sono esclusi:
e. gli apparecchi designati all'appendice 2.23 della presente ordinanza.

N. 2.1 nota

- 2.1 Gli apparecchi ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzati se il loro indice dell'efficienza energetica IEE conformemente agli allegati I, VI, VIII e IX del regolamento delegato (UE) n.1060/2010¹⁵ è inferiore a 42 e inferiore a 33 dal 1° gennaio 2013.

N. 7.2

- 7.2 Chiunque commercializza o cede frigoriferi e congelatori deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita in Internet devono essere conformi all'allegato X del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010¹⁶.

¹⁵ Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

¹⁶ Vedi nota al n. 2.1.

Appendice 2.3

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. e)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade elettriche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)*N. 1.1 e 1.3 nota*

- 1.1 La presente appendice si applica alle lampade elettriche non direzionali per uso domestico con raccordo alla rete (lampade a incandescenza e lampade fluorescenti compatte con starter integrato), anche quando sono destinate a uso non domestico, nonché ad altre tecnologie per lampade se destinate a uso domestico.
- 1.3 Non si applica alle lampade di cui all'articolo 1 lettere a–g del regolamento (CE) n. 244/2009¹⁷.

N. 8.4

- 8.4 Le lampade che non soddisfano le esigenze della presente appendice valide a partire dal 1° settembre 2018 possono essere cedute non oltre il 31 agosto 2019.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1428, GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1.

Appendice 2.4
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete

N. 5 lett. d nota

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- d. i risultati delle misure del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 60456¹⁸, all'articolo 2 e agli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1015/2010¹⁹ e all'articolo 2, nonché agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010²⁰, nonché la relativa classificazione in base a quest'ultimo;

N. 7.2

- 7.2 Chiunque commercializza o cede lavatrici domestiche deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010²¹.

¹⁸ Vedi nota al n. 3.

¹⁹ Vedi nota al n. 2.

²⁰ Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/1428, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

²¹ Vedi nota al n. 5 lett. d.

Appendice 2.5

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. e)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle asciugabiancheria domestiche elettriche con raccordo alla rete

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se, in base alle procedure di omologazione conformemente alla norma europea EN 61121²² e all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012²³, per il ciclo di programma «cotone asciutto» il loro indice di efficienza energetica è inferiore a 42.

N. 7.2

7.2 Chiunque commercializza o cede asciugabiancheria domestiche deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita in Internet devono essere conformi all'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 392/2012²⁴.

²² Il testo della norma EN può essere richiesto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

²³ Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle asciugabiancheria per uso domestico, GU L 123 del 9.5.2012, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

²⁴ Vedi nota al n. 2.

Appendice 2.7
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione dei forni elettrici con raccordo alla rete

N. 1.1 e 1.2

- 1.1 La presente appendice si applica ai forni elettrici con raccordo alla rete (compresi quelli integrati nelle cucine).
- 1.2 Sono esclusi:
 - a. gli apparecchi che possono essere alimentati anche con altre fonti di energia;
 - b. gli apparecchi portatili non destinati al montaggio fisso e di peso inferiore ai 18 kg;
 - c. gli apparecchi che offrono una funzione di «riscaldamento a microonde»;
 - d. gli apparecchi che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento;
 - e. gli apparecchi di piccole dimensioni, (tutti i compartimenti hanno una larghezza e una profondità inferiori a 250 mm o un'altezza inferiore a 120 mm).

N. 2

Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se il loro indice dell'efficienza energetica è inferiore a 107, conformemente all'allegato II numero 1 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014²⁵.

N. 7.1 e 7.2

- 7.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE, al regolamento delegato (UE) n. 65/2014²⁶. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 7.2 Chiunque commercializza o cede forni elettrici con raccordo alla rete deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispon-

²⁵ Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, versione della GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

²⁶ Vedi nota al n. 2.

dente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

N. 9

9 Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.

Appendice 2.8
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

**Esigenze per l'efficienza energetica e
la commercializzazione delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete
nei modi stand-by e spento**

N. 1.2 lett. f

- 1.2 Sono esclusi:
f. i televisori, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 642/2009²⁷.

N. 2.3

- 2.3 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 devono soddisfare le esigenze dell'allegato II, nuovo numero 2 del regolamento (CE) n. 1275/2008 dal 1° gennaio 2017 e le esigenze del nuovo numero 5 dal 1° gennaio 2019.

N. 7

7 Indicazioni relative al consumo di energia

Gli «apparecchi collegati in rete», ovvero gli apparecchi che possono connettersi a una rete e che dispongono di una o più porte di rete devono soddisfare le esigenze in materia d'informazione sui prodotti dell'allegato II del nuovo numero 7 del regolamento (CE) n. 1275/2008²⁸.

N. 8

Attuale n. 7

N. 9

9 Disposizione transitoria della modifica del ...

- 9.1 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.

²⁷ Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.

²⁸ Vedi nota al n. 1.1.

- 9.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni in vigore al 1 gennaio 2017 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.
- 9.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni in vigore al 1 gennaio 2019 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2018 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2019.

Appendice 2.9
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di set top box con raccordo alla rete

N. 1 lett. a

La presente appendice si applica agli apparecchi elettrici con raccordo alla rete per la ricezione, la decodifica e la registrazione di trasmissioni radiotelevisive nonché per i processi interattivi o per servizi simili. Si applica ai seguenti apparecchi:

- a. set top box complessi ai sensi degli allegati B ed F del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1) del 19 giugno 2013²⁹;

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze del Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU (versione 3.1). In deroga al numero A.6 del Voluntary Industry Agreement, le funzioni supplementari non previste dall'allegato D devono essere attivate durante le misure.
- 2.2 Per gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a che dispongono di funzionalità supplementari sostanziali rispetto a quelle indicate all'allegato D del Voluntary Industry Agreement, sulla base di una richiesta motivata l'UFE può autorizzare un consumo energetico supplementare.
- 2.3 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a devono inoltre soddisfare le esigenze relative all'efficienza energetica nei modi stand-by e spento definite nell'appendice 2.8 della presente ordinanza.
- 2.4 Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera b possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'appendice I numeri 2–4 e 7 del regolamento (CE) n. 107/2009³⁰

N. 7

7 Indicazioni relative al consumo di energia

Chiunque commercializza o cede gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a deve provvedere affinché il consumo di energia nei modi attivo (P_{on} in W) e nei modi

²⁹ Il Voluntary Industry Agreement può essere scaricato gratuitamente dal sito Internet dell'UFE: www.bfe.admin.ch > Home > Temi > Efficienza energetica > Apparecchi elettrici > Apparecchi elettronici > Elettronica d'intrattenimento.

³⁰ Vedi nota al n. 1 lett. b.

stand-by preinstallati (P_{standby} e P_{APD} in W) nonché il consumo annuo totale di energia (TEC in kWh) figurino nel punto vendita e nel relativo sito Internet liberamente accessibile.

N. 8

Attuale n. 7

N. 9

9 Disposizione transitoria della modifica del...

Gli apparecchi di cui al numero 1 lettera a che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

Appendice 2.11

(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori)*N. 1.1 lett. f*

- 1.1 La presente appendice si applica ai dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete prodotti in serie che:
- f. sono destinati a essere utilizzati con le apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1275/2008³¹.

N. 3

La potenza assorbita e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1.1 sono misurate secondo la norma EN 50563³².

³¹ Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento e stand-by in rete delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio, GU L 339 del 18.12.2008, pag. 45; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.

³² Il testo della norma EN può essere richiesto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf; www.electrosuisse.ch.

Appendice 2.12
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. e)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di apparecchi televisivi elettrici

N. 1

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica agli apparecchi televisivi elettrici. Ai sensi della presente ordinanza, anche i monitor televisivi sono considerati apparecchi televisivi. Per questioni di delimitazione del campo d'applicazione si rimanda agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 642/2009³³.

N. 2

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi ai sensi del numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze per l'efficienza energetica di cui all'allegato I numero del regolamento (CE) n. 642/2009³⁴.
- 2.2 Questi apparecchi devono soddisfare le esigenze di cui all'allegato I, nuovo punto 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 642/2009 dal 1° gennaio 2017 e le esigenze di cui al nuovo punto 3, paragrafo 3, dello stesso allegato dal 1° gennaio 2019.

N. 5 lett. d nota

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia degli apparecchi conformemente al regolamento (CE) n. 642/2009³⁵ e alla relativa classificazione sulla base degli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010³⁶;

³³ Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori, GU L 191 del 23.7.2009, pag. 42; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 801/2013, GU L 225 del 23.8.2013, pag. 1.

³⁴ Vedi nota al n. 1.

³⁵ Vedi nota al n. 1.

³⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei televisori, GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

N. 7.2

- 7.2 Chiunque commercializza o cede apparecchi televisivi deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010³⁷.

N. 8

8 Disposizione transitoria

- 8.1 Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.
- 8.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni in vigore al 1 gennaio 2017 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.
- 8.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni in vigore al 1 gennaio 2019 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2018 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2019.

³⁷ Vedi nota al n. 5 lett. d

Appendice 2.14
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. e)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, di lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione

N. 1.2

- 1.2 Si applicano le definizioni conformemente alla direttiva 2009/125/CE³⁸, integrate da quelle dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 245/2009³⁹.

³⁸ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ott. 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

³⁹ Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 76 del 24.3.2009, pag. 17; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1428, GU L 221 del 27.8.2015, pag. 1.

Appendice 2.15
(art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 21a cpv. 1 lett. c)

**Esigenze per l'efficienza energetica
e la commercializzazione di lampade direzionali elettriche
con raccordo alla rete, di lampade LED elettriche con raccordo
alla rete e relativi apparecchi**

N. 1.4

- 1.4 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1194/2012⁴⁰.

⁴⁰ Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature, GU L 342 del 14.12.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/1428, GU L 224 del 27.8.2015, pag. 1.

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione dei condizionatori d'aria e dei ventilatori elettrici con raccordo alla rete

N. 5 lett. e

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- e. i risultati delle misurazioni del consumo di energia per i condizionatori d'aria, inclusi i condizionatori d'aria a singolo e a doppio condotto conformemente alle norme europee EN 14511 ed EN 14825⁴¹ e la relativa classificazione in base agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 626/2011⁴²;

N. 6.2

- 6.2 Chiunque commercializza o cede condizionatori d'aria, inclusi i condizionatori d'aria a singolo e a doppio condotto, deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 626/2011⁴³.

⁴¹ Vedi nota al n. 3.

⁴² Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, versione della GU L 178 del 6.7.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

⁴³ Vedi nota al n. 5 lett. e.

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione delle lavastoviglie elettriche per uso domestico con raccordo alla rete

N. 5 lett. d

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 50242⁴⁴, all'articolo 2 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1016/2010⁴⁵, nonché all'articolo 2 e agli allegati I–VII del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010⁴⁶;

N. 6.2

- 6.2 Chiunque commercializza o cede lavastoviglie per uso domestico deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010⁴⁷.

⁴⁴ Vedi nota al n. 3.

⁴⁵ Vedi nota al n. 2.

⁴⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico, versione della GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

⁴⁷ Vedi nota al n. 5 lett. d.

Appendice 2.21
(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3, 21a cpv. 1 lett. e)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione degli aspirapolvere elettrici con raccordo alla rete

N. 6

6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–IV e VI del regolamento delegato (UE) n. 665/2013⁴⁸. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 6.2 Chiunque commercializza o cede gli aspirapolvere di cui al numero 1.1 deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 665/2013.

⁴⁸ Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica a:
- a. le unità di condensazione, i chiller di processo nonché gli abbattitori elettrici con raccordo alla rete e gli armadi refrigerati professionali elettrici con raccordo alla rete, compresi quelli venduti per la refrigerazione di alimenti e di mangimi;
 - b. le unità di condensazione che funzionano a bassa o media temperatura o entrambe;
 - c. i chiller di processo che funzionano a bassa o media temperatura.
- 1.2 Sono esclusi:
- a. gli armadi refrigerati designati nell'articolo 1 numero 1 lettere a–o del regolamento (UE) n. 2015/1095⁴⁹;
 - b. le unità di condensazione designate nell'articolo 1 numero 2 lettere a–c del regolamento (UE) n. 2015/1095;
 - c. i chiller di processo designati nell'articolo 1 numero 3 lettere a–d del regolamento (UE) n. 2015/1095.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1095.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'articolo 3 numero 4 lettera a del regolamento (UE) n. 2015/1095⁵⁰.
- 2.2 Per gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a, dal 1° gennaio 2018 devono essere adempiute anche le esigenze dell'articolo 3 numero 4 lettera b del regolamento (UE) n. 2015/1095.

⁴⁹ Regolamento (UE) n. 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, GU L 177 del 8.7.2015, pag. 19.

⁵⁰ Vedi nota al n. 1.2.

- 2.3 Per gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettere b–c, dal 1° luglio 2018 devono essere adempiute anche le esigenze dell'articolo 3 numero 4 lettera c del regolamento (UE) n. 2015/1095.
- 2.4 Per gli apparecchi di cui al numero 1.1 lettera a, dal 1° luglio 2019 devono essere adempiute anche le esigenze dell'articolo 3 numero 4 lettera d del regolamento (UE) n. 2015/1095.

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo l'articolo 4 e gli allegati IV, VI e VIII–XI del regolamento (UE) n. 2015/1095⁵¹.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità, nonché le informazioni di cui agli allegati II numero 2, V numero 2 e VII numero 2 del regolamento (UE) n. 2015/1095⁵²;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente agli allegati III, IV, VI e VIII del regolamento (UE) n. 2015/1095;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

⁵¹ Vedi nota al n. 1.2.

⁵² Vedi nota al n. 1.2.

6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi, fatta eccezione per il contrassegno UE, all'allegato III del regolamento delegato (UE) n. 2015/1094⁵³. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 6.2 Chiunque commercializza o cede gli armadi refrigerati professionali di cui al numero 1.1 deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 2015/1094.

7 Disposizione transitoria

- 7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.
- 7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.2 valide a partire dal 1° gennaio 2018 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2017 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2018.
- 7.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.3 valide a partire dal 1° luglio 2018 possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2018 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2018.
- 7.4 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze di cui al numero 2.4 valide a partire dal 1° luglio 2019 possono essere commercializzati al massimo fino al 30 giugno 2019.

⁵³ Regolamento delegato (UE) n. 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, GU L 177 dell'8.7.2015, pag. 2.

Appendice 2.24

(art. 7 cpv. 1, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1 e 3, e 21a cpv. 1, lett. c)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di cappe da cucina elettriche per uso domestico con raccordo alla rete

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica alle cappe da cucina elettriche per uso domestico con raccordo alla rete, anche se non sono vendute per uso domestico.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi di cui al numero 1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato I numero 1.3 del regolamento (UE) n. 66/2014⁵⁴.
- 2.2 Dal 1° agosto 2017 sono applicabili le disposizioni di efficienza energetica della seconda fase definita all'allegato I numero 1.3.1 e le disposizioni di basso consumo energetico della seconda fase definite all'allegato I numero 1.3.3 del regolamento (UE) n. 66/2014.
- 2.3 Dal 1° febbraio 2019 sono applicabili le disposizioni di efficienza energetica della terza fase definita all'allegato I numero 1.3.1 del regolamento (UE) n. 66/2014.

3 Procedura di omologazione energetica

Il consumo di energia e altre caratteristiche degli apparecchi designati nel numero 1 sono misurati secondo la procedura di omologazione di cui alla norma europea EN 61591⁵⁵ o secondo un altro metodo di misurazione affidabile, preciso e riproducibile che tiene conto delle tecniche di misurazione più avanzate e generalmente riconosciute. I valori di tolleranza determinanti figurano all'allegato III tabella 7 del regolamento (UE) n. 66/2014⁵⁶.

4 Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:

⁵⁴ Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 33.

⁵⁵ Il testo della norma EN può essere richiesto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch.

⁵⁶ Vedi nota al n. 2.

- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
- b. descrizione dell'apparecchio;
- c. dichiarazione che l'apparecchio soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
- d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni e altre particolarità;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati delle misurazioni del consumo di energia e di altre caratteristiche degli apparecchi effettuate conformemente alla norma europea EN 61591⁵⁷ e figuranti all'allegato V punto B del regolamento delegato (UE) n. 65/2014⁵⁸, nonché la relativa classificazione in base a quest'ultimo regolamento;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi agli allegati I–III del regolamento delegato (UE) n. 65/2014⁵⁹. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
- 6.2 Chiunque commercializza o cede cappe da cucina deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le in-

⁵⁷ Vedi nota al n. 3.

⁵⁸ Regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della Commissione, del 1 ° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico, GU L 29 del 31.1.2014, pag. 1.

⁵⁹ Vedi nota al n. 5.

formazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato VII del regolamento delegato (UE) n. 65/2014.

7 Disposizione transitoria

- 7.1 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice in vigore dal 31 luglio 2014 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2014 e ceduti non oltre il 31 dicembre 2016.
- 7.2 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice in vigore dal 31 luglio 2017 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2017 e ceduti non oltre il 31 luglio 2018.
- 7.3 Gli apparecchi che non soddisfano le esigenze della presente appendice in vigore dal 31 gennaio 2019 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 luglio 2019 e ceduti non oltre il 31 gennaio 2020.
- 7.4 Dal 1° gennaio 2016 possono essere commercializzati solo apparecchi con le etichette 2, 3 o 4 conformemente all'allegato I numero 2 a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014⁶⁰; gli apparecchi con l'etichetta 1 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2017.
- 7.5 Dal 1° gennaio 2018 possono essere commercializzati solo apparecchi con le etichette 3 o 4 conformemente all'allegato I numero 2 a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014; gli apparecchi con l'etichetta 2 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2019.
- 7.6 Dal 1° gennaio 2020 possono essere commercializzati solo apparecchi con le etichette 4 conformemente all'allegato I numero 2 a) tabella 2 del regolamento delegato (UE) n. 65/2014; gli apparecchi con l'etichetta 3 possono essere ceduti non oltre il 31 dicembre 2021.

⁶⁰ Vedi nota al n. 5 lett. d.

Appendice 2.25
(art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e agli apparecchi di riscaldamento misti (riscaldamento e acqua calda) con una potenza termica ≤ 400 kW.
- 1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 813/2013⁶¹.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato II numero 1 lettera a, 2 lettera a e 3 del regolamento (UE) n. 813/2013⁶².
- 2.2 Dal 26 settembre 2017 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato II numero 1 lettera b, 2 lettera a e 3 del regolamento (UE) n. 813/2013.
- 2.3 Dal 26 settembre 2018 gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano le esigenze dell'allegato II numero 1 lettera b, 2 lettera b, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 813/2013.

3 Procedura di omologazione energetica

Le misurazioni e i calcoli per verificare il rispetto delle esigenze sono effettuati secondo le indicazioni dell'allegato III del regolamento (UE) n. 813/2013⁶³.

⁶¹ Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136.

⁶² Vedi nota al n 1.2.

⁶³ Vedi nota al n 1.2.

4 Dichiarazione di conformità

- 4.1 Per la dichiarazione di conformità si applica la procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE⁶⁴. Vi è la possibilità di scegliere tra il sistema di controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV della direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della direttiva.
- 4.2 La dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati:
- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
 - b. descrizione dell'apparecchio;
 - c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
 - d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità; le informazioni di cui all'allegato II numero 5 lettera b del regolamento (UE) n. 813/2013⁶⁵ nonché eventualmente i disegni del modello;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) n. 813/2013;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi alle esigenze degli allegati II, III numeri 1 (apparecchi per il riscaldamento d'ambiente), 2 (apparecchi di riscaldamento misti) e 5–10 nonché degli allegati IV–VII del regolamento delegato (UE) n. 811/2013⁶⁶. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

⁶⁴ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

⁶⁵ Vedi nota al n. 1.2.

⁶⁶ Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto ri-

- 6.2 Chiunque commercializza o cede gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichetta Energia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato IX del regolamento delegato (UE) n. 811/2013.
- 6.3 Le indicazioni di cui all'allegato II numero 5 lettera c del regolamento (UE) n. 813/2013⁶⁷ devono essere impresse in maniera indelebile sull'apparecchio per il riscaldamento.

7 Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli apparecchi che soddisfano le esigenze per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni valide fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati al massimo fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 luglio 2017.

guarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

⁶⁷ Vedi nota al n. 1.2.

Appendice 2.26
(art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

Esigenze per l'efficienza energetica e la commercializzazione di unità di ventilazione residenziali

1 Campo d'applicazione

- 1.1 La presente appendice si applica alle unità di ventilazione.
- 1.2 Valgono le definizioni dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014⁶⁸.
- 1.3 Sono escluse le unità di ventilazione di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.

2 Esigenze per la commercializzazione

- 2.1 Le unità di ventilazione residenziali ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II numero 1 del regolamento (UE) n. 1253/2014⁶⁹.
- 2.2 Le unità di ventilazione non residenziali ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze di cui all'allegato III numero 1 del regolamento (UE) n. 1253/2014.
- 2.3 Dal 1° gennaio 2018 le unità di ventilazione residenziali ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze di cui all'allegato II numero 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.
- 2.4 Dal 1° gennaio 2018 le unità di ventilazione non residenziali ai sensi del numero 1.1 possono essere commercializzate se soddisfano le esigenze di cui all'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 1253/2014.

3 Procedura di omologazione energetica

- 3.1 Per le unità di ventilazione residenziali le misurazioni e i calcoli per verificare il rispetto delle esigenze sono effettuati secondo le indicazioni dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1253/2014⁷⁰.
- 3.2 Per le unità di ventilazione non residenziali le misurazioni e i calcoli per verificare il rispetto delle esigenze sono effettuati secondo le indicazioni dell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1253/2014.

⁶⁸ Regolamento (UE) n. 1253/2014 della Commissione, del 7 luglio 2014, recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione, GU L 337 del 25.11.2014, pag. 8.

⁶⁹ Vedi nota al n 1.1.

⁷⁰ Vedi nota al n 1.1.

4 Dichiarazione di conformità

- 4.1 Per la dichiarazione di conformità si applica la procedura di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE⁷¹. Vi è la possibilità di scegliere tra il sistema di controllo della progettazione interno di cui all'allegato IV della direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della direttiva.
- 4.2 La dichiarazione di conformità deve contenere i seguenti dati:
- a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
 - b. descrizione dell'apparecchio;
 - c. dichiarazione che l'apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;
 - d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

- a. tutti i dati necessari per identificare l'apparecchio in modo univoco;
- b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, i volumi e altre particolarità, nonché le informazioni di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) n. 1253/2014⁷²;
- c. le istruzioni per l'uso;
- d. i risultati dei calcoli e delle misurazioni effettuati conformemente all'allegato III del regolamento (UE) n. 813/2013⁷³;
- e. i rapporti di omologazione allestiti dal fabbricante o i rapporti di omologazione allestiti da terzi.

6 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

- 6.1 L'indicazione del consumo di energia e l'etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi alle esigenze degli allegati II–VIII

⁷¹ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

⁷² Vedi nota al n. 1.1.

⁷³ Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, GU L 239 del 6.9.2013, pag. 136.

del regolamento delegato (UE) n. 1254/2014⁷⁴. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.

- 6.2 Chiunque commercializza o cede unità di ventilazione deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione, sull'imballaggio e sui documenti di vendita (prospetti, istruzioni per l'uso, offerte in Internet, ecc.).

⁷⁴ Regolamento delegato (UE) n. 1254/2014 della Commissione, dell'11 luglio 2014, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle unità di ventilazione residenziali, GU L 337 del 25.11.2014, pag. 27.

Appendice 3.3bis
(art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

**Indicazione del consumo energetico specifico
e delle ulteriori caratteristiche di lampade elettriche
e apparecchi di illuminazione**

N. 1.2

1.2 Sono esclusi gli apparecchi di cui all'articolo 1 paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) n. 874/2012⁷⁵.

N. 2.2

2.2 Chiunque commercializza o cede gli apparecchi di cui al numero 1 deve provvedere affinché l'etichettaEnergia figuri sui modelli d'esposizione e sui documenti forniti con il prodotto. Nei documenti di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.) e nelle pubblicità la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Le informazioni da fornire in caso di vendita su Internet devono essere conformi all'allegato VIII del regolamento delegato (UE) n. 874/2012⁷⁶.

⁷⁵ Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione, GU L 258 del 26.9.2012, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 518/2014, GU L 147 del 17.5.2014, pag. 1.

⁷⁶ Vedi nota al n. 1.2.

Appendice 3.6
(art. 7 cpv. 1 e 2, 11 cpv. 1 e 2)

Indicazioni relative al consumo di carburante ed etichettatura di veicoli

1 Campo d'applicazione

La presente appendice si applica alle automobili fabbricate in serie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁷⁷ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV).

2 Obbligo di etichettatura ed etichettatura volontaria

- 2.1 Chiunque commercializza o cede un'automobile fabbricata in serie, che non ha ancora percorso più di 2000 chilometri (automobile nuova), secondo l'articolo 1 lettera p o q OEn deve apporvi l'etichettaEnergia o indicazioni previste dall'etichettaEnergia.
- 2.2 Sono esenti da questo obbligo di etichettatura i veicoli fabbricati come concept, studi di design e preserie.
- 2.3 Chiunque commercializza o cede un'automobile che ha già percorso più di 2000 chilometri e vi appone l'etichettaEnergia o le indicazioni riportate nell'etichettaEnergia deve impiegare le indicazioni valide al momento dell'etichettatura.

3 Etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni

- 3.1 Chi espone automobili nuove nei punti vendita o alle esposizioni, deve munirle dell'etichettaEnergia.
- 3.2 L'etichettaEnergia deve essere apposta in modo ben visibile e leggibile sull'automobile o nelle sue immediate vicinanze. L'etichettaEnergia deve essere posizionata in maniera altrettanto visibile e leggibile rispetto a eventuali informazioni relative al prezzo e all'equipaggiamento dell'automobile.
- 3.3 Deve essere redatta in una lingua ufficiale del luogo in cui l'automobile è commercializzata o ceduta.
- 3.4 Se l'etichettaEnergia è rappresentata in forma elettronica, si applicano inoltre i seguenti requisiti:
 - a. l'etichettaEnergia figura come impostazione di base. Non deve scomparire nella modalità stand-by, con uno salvaschermo o in nessun'altra maniera;

⁷⁷ RS 741.41

- b. se anche altre informazioni relative all'automobile sono rappresentate in forma elettronica, dopo 20 secondi l'impostazione ritorna automaticamente all'impostazione di base;
 - c. l'etichettaEnergia deve poter essere rappresentata direttamente sullo schermo da ogni impostazione.
- 3.5 Durante i giorni di esposizione non aperti al pubblico non vige l'obbligo di etichettatura.
- 3.6 Nei punti vendita si deve posizionare in maniera ben visibile un rinvio alla piattaforma Internet dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) per quanto riguarda l'efficienza energetica dei veicoli. L'UFE fornisce gratuitamente questi rinvii.
- 3.7 Gli elenchi di cui all'articolo 22b capoverso 3 devono poter essere visionati presso il punto vendita o, su richiesta, essere forniti gratuitamente in forma stampata.
- 3.8 Contenuto dell'etichettaEnergia
- 3.8.1 L'etichettaEnergia deve contenere le seguenti indicazioni:
- a. marca e tipo di automobile;
 - b. tipo di vettore energetico necessario;
 - c. tipo di cambio, numero delle marce o dei rapporti e modalità di cambio;
 - d. peso a vuoto secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV;
 - e. classificazione secondo la classe di emissione di gas di scarico EURO conformemente alla direttiva 70/220/CEE⁷⁸ o secondo il regolamento (CE) n. 715/2007⁷⁹;
 - f. consumo energetico di cui al numero 8.1;
 - g. emissioni di CO₂ di cui al numero 8.2;
 - h. classificazione dell'automobile nella categoria di efficienza energetica di cui al numero 8.3;
 - i. emissioni di CO₂ derivanti dalla produzione di carburanti o di elettricità;
 - j. durata di validità dell'etichettaEnergia.
- 3.8.2 Se le indicazioni di cui alle lettere b e d del numero 3.8.1 sono già rappresentate graficamente in modo ben visibile in un'altra maniera, si può optare per la variante semplificata dell'etichettaEnergia di cui al numero 10.2.

⁷⁸ Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore, GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) n. 2006/96/CE, GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81.

⁷⁹ Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2009, GU L 188 del 18.07.2009, pag. 1.

- 3.9 Realizzazione dell'etichettaEnergia
- 3.9.1 L'UFE mette a disposizione uno strumento online per realizzare l'etichettaEnergia.
- 3.9.2 Se vi è un'approvazione del tipo svizzera o una scheda tecnica svizzera secondo l'articolo 2 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁸⁰ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV), per realizzare l'etichettaEnergia si devono impiegare i dati contenuti nell'approvazione del tipo o nella scheda tecnica.
- 3.9.3 Se non vi è né un'approvazione del tipo svizzera, né una scheda tecnica svizzera o se, nel caso dei motori policarburante, non sono disponibili dati su tutti i carburanti, i dati necessari per le indicazioni da riportare sull'etichettaEnergia devono essere ricavati dal certificato di conformità secondo l'articolo 18 della direttiva 2007/46/CE⁸¹.
- 3.9.4 Se non vi è neppure un certificato di conformità, i dati devono essere forniti dai servizi d'esame competenti secondo l'appendice 2 dell'OATV.
- 3.10 Forma dell'etichettaEnergia
- 3.10.1 In forma stampata l'etichettaEnergia deve essere rappresentata nelle seguenti grandezze:
- variante di base nel formato 297 mm x 210 mm (DIN A4 formato verticale);
 - variante semplificata nel formato 140 mm x 180 mm.
- 3.10.2 Il tipo di carattere è Arial e la grandezza minima del carattere (corpo) è di:
- titolo principale: corpo 30;
 - titolo intermedio: corpo 14;
 - marca, tipo: corpo 14;
 - testo e altre indicazioni: corpo 12;
 - osservazioni: corpo 10.
- 3.10.3 Gli schermi su cui è rappresentata l'etichettaEnergia in forma elettronica devono avere almeno le seguenti diagonali:
- 9,7 pollici (formato verticale): per la variante di base;
 - 7 pollici (formato orizzontale) o 9,7 pollici (formato verticale): per la variante semplificata.
- 3.10.4 Per la rappresentazione delle indicazioni sull'etichettaEnergia sono prescritti i seguenti colori:
- testo nero su sfondo bianco nonché bianco nelle barre grigie;

⁸⁰ RS **741.511**

⁸¹ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, GU L 263, pag. 1 del 9.10.2007; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2015/758, GU L 123, pag. 77 del 19.5.2015.

- b. categorie di efficienza energetica A–G: A verde scuro (codice CMYK X0X0); B verde chiaro (codice CMYK 70X0); C verde-giallo (codice CMYK 30X0); D giallo (codice CMYK 00X0); E giallo-arancione (codice CMYK 03X0); F arancione (codice CMYK 07X0); G rosso (codice CMYK 0XX0).

4 Etichettatura in Internet

- 4.1 Le automobili nuove che sono commercializzate o cedute in Internet devono essere munite delle indicazioni riportate nell'etichettaEnergia secondo il numero 3.8.1 lettere f–h.
- 4.2 Per le indicazioni riportate nell'etichettaEnergia si deve utilizzare una grandezza di carattere equivalente a quella delle informazioni concernenti il prezzo e l'allestimento.
- 4.3 La categoria di efficienza energetica deve essere rappresentata anche graficamente sotto forma di una freccia colorata con le lettere corrispondenti secondo il numero 10. La colorazione si basa sul numero 3.10.4 lettera b. La freccia deve essere rapidamente riconoscibile e attribuibile al veicolo corrispondente.

5 Etichettatura nei listini prezzi

- 5.1 Chi mette a disposizione listini prezzi per le automobili nuove, per le singole automobili deve riportare le indicazioni riportate nell'etichettaEnergia secondo il numero 3.8.1 lettere f–h.
- 5.2 Per le indicazioni riportate nell'etichettaEnergia si deve utilizzare una grandezza di carattere equivalente a quella delle informazioni concernenti il prezzo e l'allestimento.
- 5.3 Se i prezzi o altre indicazioni valgono per diverse versioni di un'automobile, secondo il numero 3.8.1 lettere f–h le indicazioni possono essere riportate come banda per tutte le versioni.

6 Etichettatura nella pubblicità

- 6.1 Chi pubblicizza automobili negli stampati e nei media visivi ed elettronici con l'indicazione di una variante di motorizzazione, di altre caratteristiche tecniche o di un prezzo deve apporre alla variante di modello pubblicizzata le indicazioni riportate nell'etichettaEnergia secondo il numero 3.8.1 lettere f–h.
- 6.2 Le indicazioni devono essere riportate in modo ben visibile.
- 6.3 La categoria di efficienza energetica del veicolo illustrato deve essere rappresentata anche graficamente sotto forma di una freccia colorata con le let-

tere corrispondenti secondo il numero 10. La colorazione si basa sul numero 3.10.4 lettera b.

- 6.4 La freccia deve essere rapidamente riconoscibile e attribuibile al veicolo corrispondente. Per ciascun veicolo illustrato la rappresentazione grafica deve occupare almeno lo 0,5 per cento dell'intera superficie della pubblicità.

7 Determinazione dell'efficienza energetica

- 7.1 L'efficienza energetica di un'automobile deve essere determinata con l'aiuto di un coefficiente di valutazione (BWZ).
- 7.2 Il BWZ è calcolato in ragione del 70 per cento in base al consumo energetico assoluto e in ragione del 30 per cento in base all'efficienza energetica relativa. Il consumo energetico assoluto si riferisce all'energia primaria ed è indicato in equivalente benzina. L'efficienza energetica relativa è il quoziente tra il consumo energetico assoluto e il peso a vuoto.
- 7.3 Il BWZ è calcolato secondo la seguente formula:

$$BWZ_i = \{[(1-r) \cdot E_i' + r \cdot EE_i'] + 5\} \times 100$$

- dove: r: parametro di relativizzazione 0,30
 E_i' : consumo energetico assoluto normalizzato del veicolo i in litri di equivalente benzina per l'energia primaria per 100 chilometri;
 EE_i : efficienza energetica relativa normalizzata del veicolo i.

$$E_i' = \frac{E_i - \bar{E}}{\sigma_E}, \text{ dove } \bar{E} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E_i \text{ e } \sigma_E^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (E_i - \bar{E})^2$$

$$EE_i' = \frac{EE_i - \overline{EE}}{\sigma_{EE}}, \text{ dove } EE_i = \frac{E_i}{m_i}, \overline{EE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EE_i$$

$$\text{e } \sigma_{EE}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (EE_i - \overline{EE})^2$$

- Dove: E_i : consumo energetico assoluto del veicolo i in litri di equivalente benzina di energia primaria per 100 chilometri;
 \bar{E} : valore medio del consumo energetico assoluto;
 σ : divergenza standard (livello di diffusione);
n: numero di tipi di automobili attuali;
 EE_i : efficienza energetica relativa del veicolo i;
 \overline{EE} : valore medio dell'efficienza energetica relativa;

m_i : peso a vuoto del veicolo in kg secondo l'articolo 7 capoverso 1 OETV.

- 7.4 Il coefficiente di valutazione è arrotondato per eccesso alla seconda posizione decimale.
- 7.5 Se lo stesso numero di approvazione del tipo e del tipo di cambio comprende più versioni di un modello di un'automobile, l'efficienza energetica viene stabilita sulla base del modello di veicolo con il peso a vuoto più alto.

8 Esigenze relative alle indicazioni sul consumo di energia, sulle emissioni di CO₂ e sulle categorie di efficienza energetica

8.1 Consumo di energia

- 8.1.1 Il consumo di energia delle automobili si misura secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV. Deve essere espresso nell'unità corrente (litri, metri cubi, chilowattora o chilogrammi) per 100 chilometri (l/100 km, m³/100 km, kWh/100 km, kg/100 km).
- 8.1.2 Per le automobili non alimentate a benzina, deve essere indicato anche l'equivalente benzina per 100 chilometri.

8.2 Emissioni di CO₂

- 8.2.1 Le emissioni di CO₂ si misurano secondo l'articolo 97 capoverso 5 OETV. Devono essere indicate in grammi per chilometro. Come valore comparativo deve essere indicato il valore medio delle emissioni di CO₂ di tutti i veicoli nuovi immatricolati (media di tutti i veicoli immatricolati x g/km).
- 8.2.2 Si considerano veicoli nuovi immatricolati le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo di energia (cfr. art. 97 cpv. 4 OETV) e che sono state ammesse prima del 31 maggio dell'anno precedente.
- 8.2.3 Per le automobili la cui l'approvazione del tipo è stata rilasciata per l'utilizzo di miscele di carburanti fossili e biocarburanti commercializzate sull'intero territorio nazionale, devono essere indicate le emissioni di CO₂ complessive e la quota di provenienza fossile con incidenza sul clima.
- ### 8.3 Classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza energetica
- 8.3.1 Le automobili devono essere classificate nelle categorie di efficienza energetica A–G sulla base della loro efficienza energetica.
- 8.3.2 Per la determinazione dei limiti delle categorie di efficienza energetica A–G i veicoli attuali sono classificati secondo il loro coefficiente di valutazione in ordine crescente e ripartiti equamente in sette grandi settori. I limiti superiori delle categorie di efficienza energetica A–F sono determinati secondo il coefficiente di valutazione dell'ultimo tipo di veicolo che figura nel settore corrispondente.


- 8.3.3 Si considerano veicoli attuali le automobili cui si applica l'approvazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo di energia (cfr. art. 97 cpv. 4 OETV) e che si sarebbero potute ammettere per la prima volta nei due anni che precedono il 31 maggio dell'anno precedente.

9 Automobili funzionanti con più vettori energetici


- 9.1 Per le automobili con motori policarburante che secondo l'approvazione del tipo possono essere alimentate con vettori energetici differenti in vendita sull'intero territorio nazionale, l'indicazione relativa alle emissioni di CO₂ nonché il calcolo dell'equivalente benzina e dell'efficienza energetica vengono forniti sulla base del vettore energetico con il valore più basso dell'equivalente benzina per l'energia primaria.
- 9.2 Per le automobili che secondo l'approvazione del tipo sono a propulsione parzialmente elettrica e le cui batterie possono essere ricaricate mediante la rete elettrica, il calcolo dell'equivalente benzina e dell'efficienza energetica viene fornito sulla base della somma del consumo di corrente e del consumo di carburante.

10 Esempi di esigenze della rappresentazione grafica

10.1 Variante di base



10.2 Variante semplificata




Appendice 3.9
(art. 7 cpv. 1 e 2 nonché 11 cpv. 1)

Indicazione del consumo di energia e di altre caratteristiche delle macchine da caffè elettriche per uso domestico con raccordo alla rete

N. 2

2 Indicazione del consumo di energia ed etichettatura

2.1 L'etichetta Energia deve essere larga 60 mm e alta 120 mm almeno. Se l'etichetta Energia è stampata in formato più grande, devono rimanere invariate le proporzioni delle suddette specifiche. Lo sfondo è bianco.



A) **Tratto del bordo:** 3 pt — angoli arrotondati: 2 mm — X-00-00-00

B) **Logo CH:** larghezza 8 mm, altezza 8 mm — 00-X-X-00

- C) **Logo Energia:** Frutiger LT Std Black Condensed — 19 / 22 pt e Frutiger LT Std Black Condensed — 10 / 12 pt — 00-00-00-00 — Riquadro: larghezza 47 mm, altezza 8 mm — X-00-00-00
- D) **Nome e marca del fabbricante: I + II** Frutiger LT Std Bold Condensed — 7.5 / 8.5 pt — 00-00-00-X e Frutiger LT Std Light Condensed, 7.5 / 8.5 pt — maiuscolo — 00-00-00-X
- E) **Bordo al di sotto dei loghi:** 1.5 pt — larghezza 56 mm — X-00-00-00
- F) **Scala delle classi di efficienza energetica:**
 Freccia: altezza 4 mm — spazio intermedio: 0.75 mm — colori:
 classe più elevata: X-00-X-00
 seconda classe: 70-00-X-00
 terza classe: 30-00-X-00
 quarta classe: 00-00-X-00
 quinta classe: 00-30-X-00
 sesta classe: 00-70-X-00
 ultima classe: 00-X-X-00
 Frutiger LT Std Black Condensed — 11 pt — maiuscolo — 00-00-00-00 — simboli «+» — grandezza 70%, posizione 33,3%
- G) **Classe di efficienza energetica:** freccia: larghezza 15 mm, altezza 8 mm, 00-00-00-X — Frutiger LT Std Black Condensed — 15 pt — maiuscolo — 00-00-00-00 — simboli «+» — grandezza 70%, posizione 33,3%
- H) **Consumo annuo di energia:** 1.5 pt — X-00-00-00 — angoli arrotondati: 2 mm — Frutiger LT Std Black Condensed — 15/12 pt — 00-00-00-X e Frutiger LT Std Black Condensed — 11/12 pt — 00-00-00-X
- I) **Norma:** Frutiger LT Std light — 6 / 6 pt — 00-00-00-X
- 2.2 La classificazione nelle categorie di efficienza avviene sulla base della griglia seguente, secondo la norma europea EN 60661⁸².
 A+++ : < 37%
 A++: 37% ≤ x < 46%
 A+: 46% ≤ x < 58%
 A: 58% ≤ x < 72%
 B: 72% ≤ x < 90%
 C: 90% ≤ x < 112%
 D: 112% ≤ x
- 2.3 Chiunque commercializza e/o cede macchine da caffè elettriche per uso domestico deve provvedere affinché l'etichetta Energia figuri sui modelli d'esposizione e sulla documentazione fornita con il prodotto. Nei documenti

⁸² Il testo della norma EN può essere richiesto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch.

di vendita (prospetto, materiale promozionale, ecc.), nelle pubblicità e in caso di vendita su Internet la classe di efficienza energetica deve essere indicata in bianco su una freccia di forma e colore corrispondente alla classe di efficienza energetica del prodotto come figura sull'etichettaEnergia e con una grandezza e un tipo di carattere equivalenti a quelli del prezzo. Per la vendita su Internet, inoltre, l'etichettaEnergia deve essere visualizzata integralmente al primo clic o al passaggio del mouse sull'immagine del prodotto o su quella della freccia che indica la classe di efficienza.

N. 3

3 Procedura d'omologazione energetica

Il consumo energetico e altre caratteristiche degli apparecchi menzionati al numero 1 devono essere misurati secondo la norma europea EN 60661⁸³.

N. 5

5 Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli apparecchi che rispettano le esigenze relative all'indicazione del consumo di energia e all'etichettatura applicabili fino al 31 luglio 2016 possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2016 e ceduti non oltre il 31 luglio 2018.

⁸³ Il testo della norma EN può essere richiesto presso l'Associazione per l'elettrotecnica, la tecnica energetica e l'informatica SEV (electrosuisse), Luppmenstr. 1, 8320 Fehraltorf, www.electrosuisse.ch.

